

attive info

Da: Staffa Silvia Margareta <silvia.staffa@esteri.it>
Inviato: martedì 2 febbraio 2021 18:28
A: attive info
Cc: Schirinzi Gianluca; DGUE, Segreteria
Oggetto: Richiesta di relazione - COM(2020)854
Allegati: MAECI_Relazione COM(2020) 854.docx

Buona sera,
si trasmette la relazione richiesta. Si precisa che la compilazione della tabella di corrispondenza non è necessaria.

Cordiali saluti,



Silvia Margareta Staffa

Segretario di Legazione

Direzione Generale per l'Unione Europea

Vicaria del Capo Segreteria

Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma

www.esteri.it

T +39 06.3691.3864

Da: attive info <infoattive@governo.it>

Inviato: martedì 19 gennaio 2021 17:35

A: DGUE, Segreteria <dgue.segreteria@esteri.it>

Cc: RPUE IT - Parlamento Europeo <rpue.pe@esteri.it>; 'legislativo.finanze@mef.gov.it'

<legislativo.finanze@mef.gov.it>; Legislativo <legislativo@mef.gov.it>; gabinetto coesione

<gabinetto.coesione@governo.it>; gabinetto coesione <gabinetto.coesione@governo.it>; segreteria politiche

coesione <segreteria.politichecoesione@governo.it>; 'nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it'

<nucleodivalutazioneattive@mise.gov.it>; 'NUCLEO AGRICOLTURA' <nucleoagricoltura@politicheagricole.it>;

segreteriatecnica capodip <segreteriatecnicacapodip@politicheeuropee.it>; Segreteria ufficio politiche europee

<Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Segreteria Ciae <segreteriaciae@governo.it>; Mercato interno

DPE <MercatointernoDPE@governo.it>; Coordinamento Aiuti di Stato <coordinamentoaiutidistato@governo.it>;

Petralia Daria Provvidenza <D.Petralia@governo.it>

Oggetto: Richiesta di relazione - COM(2020)854

Si trasmette la nota di questo Dipartimento, prot. 470 del 19/1/2021, di richiesta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione accompagnata dalla tabella di corrispondenza,

prevista da DPCM del 17 marzo 2015, in merito al progetto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
Largo Chigi, 19
00187 - Roma
✉ infoattiue@governo.it



Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit

- **Codice della proposta:** COM(2020) 854 del 25/12/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0380(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: finalità e contesto

1. Contesto della proposta

La proposta di Regolamento che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (d'ora in poi "riserva") nasce nel più ampio contesto negoziale concernente l'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea.

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha lasciato l'UE ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE). In base all'accordo di recesso entrato in vigore in tale data, è stato concordato un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020 durante il quale assicurare una serie di garanzie (ad esempio, lo status quo per cittadini, consumatori, imprese, investitori di ambo le parti), nelle more della conclusione dell'accordo sulle future relazioni tra Regno Unito e UE.

La proposta in oggetto nasce contestualmente allo svolgimento dei negoziati su tale accordo, in considerazione degli inevitabili effetti indesiderati della Brexit sugli scambi di beni e servizi, sulla mobilità e sugli scambi transfrontalieri in entrambe le direzioni. Di più, l'esigenza di contrastare le conseguenze economiche e sociali di tali effetti è stata sentita con maggiore urgenza alla luce delle ripetute fasi di stallo che, nel corso del 2020, hanno caratterizzato il negoziato relativo all'accordo sulle future relazioni.

Anche alla luce del rischio di una mancata conclusione di tale accordo entro il termine del periodo di transizione, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di istituire la riserva quale "strumento speciale", al di sopra dei massimali del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, per contrastare le conseguenze negative impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti. A tale fine, è stata stabilita una dotazione finanziaria di 5 miliardi (a prezzi 2018), invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa per l'istituzione dello strumento.

L'impostazione della riserva, la scelta della sua base giuridica (art. 175.3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, relativo alla politica di coesione) e talune sue caratteristiche di eccezionale flessibilità traggono origine proprio dal contesto di incertezza in cui la proposta è

maturata. Tale contesto, tuttavia, è poi considerevolmente mutato con la conclusione dell'accordo sulle relazioni future tra UE e Regno Unito a pochi giorni dallo scadere del periodo di transizione, il 24 dicembre 2020.

2. Proposte correlate

La proposta mira ad ovviare alla mancanza di strumenti specifici che forniscano un sostegno finanziario agli Stati membri connesso specificamente e direttamente alle conseguenze economiche e sociali del recesso del Regno Unito dall'Unione.

3. Obiettivi della proposta

La proposta fa parte dei preparativi per la fine del periodo di transizione ed integra i lavori dell'UE e degli Stati membri nel contesto delle misure di preparazione adottate in tale prospettiva. Essa tiene conto della situazione senza precedenti affrontata dagli Stati membri, della sua unicità e della necessità che essi reagiscano rapidamente e in modo flessibile alle sfide che potranno emergere nelle loro economie.

La riserva è destinata a sostenere gli Stati membri, le regioni e i settori, in particolare quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione, in modo da attenuare l'impatto di tale recesso sulla coesione economica, sociale e territoriale. La riserva fornirà contributi finanziari per coprire integralmente, o in parte, la spesa pubblica supplementare per le misure direttamente connesse al recesso sostenuta dagli Stati membri, in particolare da quelli che dipendono maggiormente dalle relazioni economiche e commerciali con il Regno Unito.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Nel presentare la propria proposta, la Commissione ne dimostra il rispetto del principio di attribuzione alla luce delle competenze affidate all'Unione dall'art. 174 TFUE, relativo alla politica di coesione. L'art. 174 TFUE prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, quest'ultima sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In tale ottica, la Commissione individua la base giuridica nell'art. 175.3 TFUE, che sancisce il diritto a perseguire l'obiettivo enunciato all'art. 174 TFUE e dispone le modalità di adozione delle azioni specifiche che si rivelassero necessarie a tale scopo al di fuori dei fondi di coesione, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione.

In linea con l'articolo 175.3 TFUE, la proposta prevede che la riserva sia destinata a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale fornendo sostegno finanziario agli Stati membri, alle regioni e ai settori più colpiti per far fronte alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione, garantendo in tal modo la solidarietà dell'UE e rafforzandone la resilienza.

La proposta si basa inoltre sull'art. 322 TFUE, in quanto contiene norme specifiche in materia di riporto che derogano al principio dell'annualità di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario").

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta in oggetto rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea ai sensi dell'art. 174 TFUE non può che spettare a quest'ultima, anche in considerazione della necessità di far fronte in maniera efficace alle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta in oggetto rispetta il principio di proporzionalità, in quanto il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati in conformità con le disposizioni di cui all'art. 175,3 TFUE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

È da accogliere favorevolmente il fatto che, a fronte di un fenomeno che può perturbare l'economia europea in modo non ancora quantificabile, si scelga di attivare uno strumento comune basato sulla solidarietà interna dell'Unione.

Allo stesso tempo, alcuni elementi della proposta potrebbero essere rivisti e migliorati.

In primo luogo, la proposta non sembra essere tener conto del mutamento del contesto in cui è stata inizialmente concepita e concordata, quando cioè si temeva il rischio di un "no deal". In particolare, essa non rispecchia adeguatamente gli sviluppi del negoziato con il Regno Unito e il raggiungimento di un accordo che scongiura sia lo scenario di un'uscita disordinata che quello dell'introduzione di dazi o quote agli scambi. A fronte del nuovo scenario, potrebbe essere opportuno riconsiderare le flessibilità e le eccezionalità dello strumento, come l'alto prefinanziamento (pari all'80%) e le deroghe procedurali relative a riporti e rendicontazioni rispetto a quanto previsto dal regolamento finanziario.

In secondo luogo, i criteri di allocazione proposti, collegati alla "dipendenza" degli Stati membri dal Regno Unito negli ambiti commerciale e della pesca, sia per la rispettiva ripartizione che per la scelta dei parametri utilizzati, non sembrano riuscire a ponderare in modo corretto l'effettivo impatto della Brexit sulle economie nazionali.

Quanto all'urgenza, la proposta si prefigge l'obiettivo di sostenere le misure adottate dagli Stati membri per far fronte degli effetti indesiderati della Brexit nel breve periodo, integrando il più ampio ventaglio di iniziative intraprese nel periodo contestuale all'uscita del Regno Unito dall'UE. Si tratta pertanto di uno strumento per la cui approvazione è auspicata una tempistica serrata.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

L'istituzione di una riserva di adeguamento che possa mitigare gli effetti economici e sociali della Brexit è in linea di principio conforme all'interesse nazionale.

In considerazione dell'entità degli scambi preesistenti tra l'Italia e il Regno Unito, la Brexit comporterà un'ampia varietà di conseguenze (in parte già percepite), dalla distorsione dei flussi commerciali, in particolar modo nel settore agroalimentare, alla necessità di sostenere oneri amministrativi inediti. Soprattutto laddove sia possibile modificare i criteri allocativi, in modo da fotografare meglio l'impatto della Brexit e indirizzare verso l'Italia una quota maggiore di risorse (secondo la metodologia proposta dalla Commissione, al nostro Paese spetterebbero poco più di 82 milioni di euro), potrà rivelarsi utile disporre di risorse europee aggiuntive per affrontare tali situazioni.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

In base all'art. 175.3, il regolamento sarà adottato mediante procedura legislativa ordinaria (adozione congiunta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione) e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato

delle regioni.

Nell'ambito di tale procedura, e segnatamente nel quadro della definizione della posizione del Consiglio e del negoziato con il Parlamento europeo, l'Italia potrà richiedere l'adozione di modifiche che rendano la riserva più rispondente alle esigenze effettive dell'UE:

- 1) in primo luogo, la riconsiderazione delle deroghe e delle flessibilità concesse allo strumento, non più giustificate alla luce dello scenario sventato di recesso disordinato del Regno Unito;
- 2) in secondo luogo, la riconsiderazione dei criteri allocativi, per una migliore e più equa rappresentazione degli effetti della Brexit sull'economia degli Stati membri.

Si tratterà verosimilmente di un negoziato breve, per permettere l'operatività della riserva già nel corso del 2020, in tempo per affrontare gli effetti dell'uscita del Regno Unito.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta in oggetto prevede uno stanziamento complessivo di 5 miliardi (prezzi 2018) da allocare in due fasi: 4 miliardi in forma di prefinanziamento nel 2021 e 1 miliardo in forma di contributo finanziario nel 2023.

L'impatto finanziario della proposta potrà essere valutato compiutamente solo all'esito del negoziato, alla luce dei criteri di allocazione e dell'ammontare del prefinanziamento concordati.

In particolare, per rendere disponibile le risorse necessarie al prefinanziamento della riserva, sarà necessario adottare un Bilancio rettificativo del bilancio UE per il 2021. L'entità di tale rettifica e il contributo italiano a tal fine dipenderanno dalle dimensioni del prefinanziamento.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non ha effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Il contributo finanziario della riserva potrà essere utilizzato per:

- misure volte a garantire il funzionamento dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, di sicurezza e della pesca, nonché la riscossione delle imposte indirette, compreso il personale e le infrastrutture supplementari;
- misure volte ad agevolare regimi di certificazione e autorizzazione di prodotti, a fornire assistenza al fine di soddisfare i requisiti in materia di stabilimento, ad agevolare l'etichettatura e la marcatura, ad esempio in relazione alle norme di sicurezza, sanitarie e ambientali, e a fornire assistenza in materia di riconoscimento reciproco;
- misure in materia di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza del recesso.

A tale riguardo, la valutazione circa gli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione potrà esser effettuata compiutamente solo ad esito del negoziato, in particolare una volta definiti i criteri di allocazione del sostegno finanziario.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Il contributo finanziario della riserva potrà essere utilizzato per:

- misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa del recesso;
- misure di sostegno dei settori economici più colpiti;
- misure di sostegno alle imprese e alle comunità locali dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito;
- misure di sostegno all'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo, la riqualificazione professionale e la formazione nei settori colpiti;

A tale riguardo, la valutazione circa gli effetti sulle attività di cittadini e imprese potrà essere effettuata compiutamente solo ad esito del negoziato, una volta definiti i criteri di allocazione del sostegno finanziario.